

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **VEDOVATO**

Presentata il 18 dicembre 1967

**Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967,
per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme combinate del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, la cui gestione è affidata all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI), prescrivono che al compimento del 65° anno di età se uomo o del 60° se donna, il dirigente che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva ha diritto al trattamento di pensione.

La suddetta condizione di anzianità contributiva è analoga a quella prevista per l'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS, mentre la condizione relativa all'età nella assicurazione generale è rispettivamente fissata in 60 e 55 anni.

Il minimo di anzianità contributiva di 15 anni nel caso della assicurazione generale trova giustificazione nel fatto che la partecipazione ad una forma mutualistica presuppone un periodo minimo di permanenza in assicurazione, periodo che, tenuto conto della giovane età nella quale la generalità dei lavoratori dipendenti inizia la propria attività lavorativa, si è ritenuto di fissare in 15 anni.

Nel caso dei dirigenti di aziende industriali è da tenere presente che essi pervengono a

questo grado dopo parecchi anni di lavoro con altra qualifica per la quale il lavoratore era stato assicurato presso altro ente previdenziale. Il dirigente uomo che, peraltro, abbia conseguito questa qualifica dopo il 50° anno di età, così come il dirigente donna che l'abbia conseguita dopo il 45° anno di età, difficilmente raggiungerà i 15 anni di anzianità contributiva nell'INPDAI, ed al compimento, rispettivamente del 65° anno di età, se uomo, e 60° anno di età, se donna, sarà pertanto restituito alla assicurazione generale alla quale era iscritto quando era impiegato. Si verifica cioè una declassazione di fatto che mortifica e danneggia il lavoratore il quale sia riuscito, dopo lunghi anni di lavoro, a raggiungere i più alti gradi della gerarchia lavorativa.

Non vi è nessuna ragione tecnica per non corrispondere la pensione INPDAI anche dopo una anzianità contributiva minore di 15 anni, per esempio di 10. Naturalmente anche in questo caso la pensione dovrebbe essere commisurata alla effettiva anzianità contributiva.

Con la presente proposta di legge si ritiene di poter soddisfare le legittime aspettative di una benemerita categoria di lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è aggiunto il seguente comma:

« Il dirigente di azienda acquisisce il diritto a pensione al 65° anno di età se uomo o al 60° se donna, purché abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva. Tuttavia, il dirigente che abbia ottenuto l'iscrizione all'Istituto dopo il compimento del 50° anno di età, se uomo, e dopo il 45° anno di età, se donna, avrà diritto al trattamento di pensione nei modi sopra indicati anche se abbia maturato soltanto 10 anni di anzianità contributiva ».

È abrogata qualsiasi norma incompatibile con la presente legge.